

Ricorso proposto il 16 aprile 2010 — Allen/Commissione**(Causa F-23/10)**

(2010/C 161/93)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Finola Allen (Armação de Pera, Portogallo) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, lawyers)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione con la quale si respinge la domanda di riconoscimento di una malattia grave

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 30 giugno 2009, con la quale si respinge la domanda volta al riconoscimento di una malattia grave e, per quanto necessario, annullare la decisione 17 luglio 2009;
- per quanto necessario, annullare la decisione 8 gennaio 2010 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente;
- di conseguenza, riconoscere come malattia grave la patologia di cui è affetta la ricorrente, come indicato nel suo reclamo del 19 maggio, integrato il 2 luglio 2009, nonché il suo diritto ad una copertura totale a decorrere dal 1° luglio 2009;
- in subordine, ottenere la copertura dell'assicurazione malattia fino al 10 luglio 2009;
- ottenere il risarcimento dei danni stimati ex aequo et bono, e a titolo provvisorio, a 1 euro;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 21 aprile 2010 — Kaskarelis/Commissione**(Causa F-24/10)**

(2010/C 161/94)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della convenuta recante diniego al ricorrente della concessione dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) recante diniego della concessione dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio, nonché la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) che respinge il reclamo del ricorrente.
- Condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 28 aprile 2010 — AG (*)/Parlamento**(Causa F-25/10)**

(2010/C 161/95)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* AG (*) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz, avocats)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente a seguito del periodo di prova nonché il risarcimento del danno subito.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di licenziamento 14 maggio 2009, adottata unitamente alla decisione di rigetto del reclamo del 21 dicembre 2009;
 - indicare all'APN le conseguenze dell'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, la possibilità di svolgere un secondo periodo di prova o di ottenere la proroga del periodo di prova a seguito della quale avrà luogo una nuova valutazione delle prestazioni della ricorrente;
 - condannare il convenuto a risarcire il danno subito dalla ricorrente, sia sotto il profilo professionale e finanziario (in riferimento alla retribuzione e ai benefici ad essa connessi che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dal 16 maggio 2009 alla data della sua reintegrazione conseguente all'annullamento delle decisioni impugnate) nonché morale (in riferimento all'importo indicativo e provvisorio di EUR 50 000);
 - condannare il Parlamento europeo alle spese.
-